

Giudizio arbitrale - Principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Applicabilità - Conseguenze.

In tema di arbitrato rituale, attesa l'applicabilità del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. anche al procedimento arbitrale, è inibito agli arbitri di esaminare aspetti nuovi della vicenda che non si traducano in mere argomentazioni difensive, ed è, altresì, precluso l'inserimento, fra i motivi di impugnazione del lodo, di specifiche questioni tratte da clausole negoziali mai poste all'attenzione degli arbitri.

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 22/05/2003